

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Nell'interesse della sig.ra **Emma Cunico**, nata a Negrar di Valpolicella l'11/05/2004, C.F. CNCMME04E51F861C e ivi residente in via Don Luigi Sturzo n. 5B, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Basilicata – Potenza**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Cattolica del Sacro Cuore**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Università della Calabria**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Europea di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell'Insubria – Varese**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell'Aquila**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Link Campus University**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università LUM “Giuseppe Degennaro”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Parthenope”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università del Piemonte Orientale**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Politecnica delle Marche**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Sapienza Università di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro*

tempore;

- **Università del Salento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Kore di Enna (UKE)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Campus Bio-Medico di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA) collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16055;
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all'esito dell'accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28 gennaio 2026;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale

University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la *“disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”*, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la *“Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”* nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Trieste nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la *“definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE”* e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;

- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario

Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla *“Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”* e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il *“fabbisogno formativo per l'anno accademico 2025/2026”* di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;
- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;
- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- dell'elenco degli esiti della prova *de qua*, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello, palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- dell'esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito delle prove d'esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n.1 della prova di

Biologia del primo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all'interno del proprio questionario;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova *de qua*, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.1 della prova di Biologia del primo appello in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025, che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del

semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea.

Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra "iscrizione" al semestre filtro e "immatricolazione" al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- l'accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;
- i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;
- le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;
- l'assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Senonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l'inadeguatezza dell'impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, ammettendo al secondo semestre anche candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie, al dichiarato fine di assicurare la copertura dei posti disponibili. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermandone *ex post* l'inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) l'erronea formulazione del quesiti testè gravanti presenti nei questionari somministrati a parte ricorrente in assenza dei quali si sarebbe potuta immatricolare con assoluta certezza presso l'Università di Trieste (sua prima scelta);
- (ii) l'illegittima mancata considerazione del precedente percorso universitario svolto dal ricorrente;

(iii) il mancato erroneo arrotondamento del punteggio di parte ricorrente che non le ha consentito di essere inserita correttamente in graduatoria;

(iv) l'illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025 per violazione della legge delega del 14 marzo 2025, n. 26, e del d.lgs. del 15 maggio 2025, n. 71, nonché per violazione dei fondamentali principi in tema di selezioni pubbliche, tra cui, in particolare e tra l'altro, quello di immodificabilità del bando di concorso e dell'autovincolo;

(v) l'illegittima mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando;

(vi) La mancata valutazione di tutti i voti ottenuti da parte ricorrente ai fini dell'inserimento in graduatoria;

(vii) la violazione del principio dell'anonimato, verificatasi sia nelle fasi di svolgimento della prova sia nella fase di correzione delle stesse, inficiando in toto la procedura;

(viii) la violazione del principio di trasparenza, non esistendo alcun verbale relativa alla fase di correzione delle prove dei candidati;

(ix) l'illegittimità esclusione dall'ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).

Tali questioni, a cui saranno naturalmente dedicati specifici motivi di ricorso, ledono fortemente la posizione di parte ricorrente.

Essa, infatti, ha preso parte ad entrambe le sessioni di esame e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, ha conseguito la sufficienza solo nella materia di chimica.

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante la circostanza che parte ricorrente, facendo affidamento sulle disposizioni della *lex specialis* e sulla conseguente necessità di conseguire tre sufficienze ai fini dell'ammissione al secondo semestre, ha orientato la propria preparazione e la propria performance verso il gravoso obiettivo di ottenere la sufficienza contemporaneamente in tutte e tre le prove.

Viceversa, qualora fosse stata informata sin dall'inizio che l'inserimento in graduatoria (e, dunque, la possibilità di immatricolazione) sarebbe stato assicurato anche a chi avesse conseguito la sufficienza in una sola materia, la parte ricorrente avrebbe orientato diversamente la propria preparazione, concentrandosi su uno o, al più, due insegnamenti, con esiti verosimilmente diversi.

FATTO

I. - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, **sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).**

2. - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Trieste.

3. - Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, parte ricorrente ha preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

4. - terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto**. In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31 domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.

5. - Senonché, lo svolgimento di dette prove si è rivelato inficiato da macroscopiche e insanabili irregolarità. In primo luogo, la formazione impartita dagli Atenei si è dimostrata parziale, lacunosa e disomogenea sul territorio nazionale, non coprendo la totalità degli argomenti previsti dai vastissimi programmi ministeriali (c.d. syllabus), sui quali vertevano però i quesiti d'esame. In secondo luogo, e con ancor più grave pregiudizio per la *par condicio* tra i candidati, l'Amministrazione ha ommesso di predisporre qualsivoglia misura di sicurezza idonea a prevenire l'utilizzo di dispositivi elettronici (quali smartphone o smartwatch), quali la schermatura delle aule o l'impiego di metal detector. Tale omissione ha consentito l'illecita diffusione dei quesiti in tempo reale, alterando irrimediabilmente la regolarità della competizione, come peraltro tempestivamente segnalato dalla scrivente difesa con formale diffida rimasta priva di riscontro.

6. - Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell'area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall'esame degli stessi l'odierna parte ricorrente ha constatato di non aver ottenuto la sufficienza nelle tre prove di esame.

7. - A fronte di tale risultato, parte ricorrente ha preso parte al secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025, confidando nel fatto che il Ministero avesse sollecitato gli Atenei a adottare tutte le misure di controllo idonee a impedire il verificarsi, anche in tale seconda sessione, delle gravi irregolarità registratesi nel primo appello, garantendo in tal modo uno svolgimento della prova conforme ai principi che presidono le selezioni pubbliche, come quella per cui è causa.

Le cose, tuttavia, non sono andate così.

Anche nel secondo appello del 10 dicembre, invero, sono del tutto mancati adeguati controlli volti a impedire l'utilizzo **di telefoni cellulari** e smartwatch, con conseguente diffusione di materiale foto e

video ritraente le domande di esame in tempo reale.

8. – Successivamente, l’Amministrazione, resasi conto che a fronte di 55 mila candidati poco più di 7mila avevano ottenuto i requisiti previsti dalla Legge (D.lgs. 71/2025) e dalla *Lex specialis* (D.M. 418/2025) per essere inseriti in graduatoria, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento, come vedremo più avanti, ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l’assetto originario e confermando *ex post* l’inidoneità dell’intero sistema di selezione.

9. – Lo scorso **8 gennaio 2026** è stata pubblicata la **prima graduatoria nazionale di merito**; in tale graduatoria parte ricorrente non è risultata collocata in posizione utile, avendo riportato la sufficienza solo nella materia di chimica (20,6) e un 17,9 in biologia.

VII	17314	CUNICO	EMMA	120,60	In attesa, ai sensi dell’allegato 1, punto 7 del DM1115-2025
-----	-------	--------	------	--------	--

Tale qualificazione, prevista dalla citata disposizione regolamentare, indica che parte ricorrente, in ragione del punteggio conseguito, non è risultata immediatamente immatricolabile presso alcuna delle sedi universitarie indicate in ordine di preferenza, dovendo pertanto attendere l’eventuale disponibilità di posti che si fossero resi vacanti all’esito delle immatricolazioni degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine del 14 gennaio 2026. All’esito di tale fase, infatti, i posti eventualmente rimasti disponibili a seguito di rinunce o mancate immatricolazioni avrebbero dovuto essere riassegnati mediante successivi scorrimenti della graduatoria a partire dal 16 gennaio 2026, consentendo agli studenti collocati “in attesa” di concorrere, secondo l’ordine di graduatoria, per i posti residui nelle diverse sedi universitarie.

In data **21 gennaio 2026** è stato disposto **un unico scorrimento della graduatoria**, nel quale tuttavia **parte ricorrente non è risultata ricompresa**.

Successivamente, in data **28 gennaio 2026**, l’Amministrazione ha pubblicato la **graduatoria definitiva**, dichiarandone di fatto la chiusura, **nonostante la persistente disponibilità di quasi 200 posti**, rimasti vacanti per rinunce o mancate immatricolazioni, come si illustrerà più diffusamente nel prosieguo.

Senonché, se il Ministero avesse correttamente disposto - come di fatto è accaduto negli anni precedenti - la possibilità di mantenere aperta la graduatoria e dunque di poter attendere che, in caso di successivi scorrimenti (e in presenza di un posto in una sede più ambita) il candidato risultato vincitore avesse potuto comunque rinunciare alla sede assegnata in un primo momento e (rimanendo in graduatoria) scegliere di immatricolarsi nella sede ambita in un momento successivo, **parte ricorrente si troverebbe oggi immatricolata presso una delle sedi universitarie prescelte**, atteso che i posti rimasti vacanti avrebbero potuto essere progressivamente assegnati mediante ulteriori scorrimenti

della graduatoria nazionale.

Invece, il D.M. n. 1115 del 2025 all'Allegato 1, punto 4, in maniera del tutto illogica ha previsto che *“Lo studente che non provvede ad immatricolarsi/isciversi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto, nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi/isciversi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3 del presente decreto”*.

Ciò, dunque, è risultato essere particolarmente lesivo della posizione giuridica dell'odierna parte ricorrente la quale, oggi, non è stata immatricolata in nessuna delle sedi ambite.

10. - A ciò si aggiunga un ulteriore e decisivo profilo di pregiudizio che rende *ictu oculi* evidente la concreta incidenza delle illegittimità denunciate sulla posizione di parte ricorrente. Invero, la posizione di parte ricorrente risulta gravemente lesa dalla presenza, nelle prove d'esame sostenute, di un quesito erroneo e/o fuorviante – segnatamente il quesito n. 1 della prova di Biologia del primo appello - il quale ha determinato una significativa alterazione dell'esito della procedura selettiva.

Per effetto di tali errori, parte ricorrente ha subito una rilevante penalizzazione sul punteggio finale pari a ben 219 punti. Ed infatti, in assenza dei predetti quesiti parte ricorrente avrebbe conseguito due “sufficienze dirette”, ottenendo un punteggio complessivo pari a n. 339,60 punti (300 punti di bonus previsti per la 5° Sezione della graduatoria + n. 39,60 punti derivanti dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove) di gran lunga superiore rispetto ai n. 120,60 punti che gli sono stati attribuiti in quanto illegittimamente collocato nella 7° Sezione della graduatoria.

Ciò avrebbe determinato un radicale mutamento della sua collocazione nella graduatoria di Medicina. Ne consegue che, in assenza dei quesiti erronei e/o fuorvianti testè contestati, parte ricorrente avrebbe conseguito un punteggio di gran lunga superiore alla soglia utile per l'immatricolazione presso l'Università di Trieste dalla medesima opzionata come 1° scelta. Ed infatti, l'ultimo candidato assegnato presso tale Ateneo con la graduatoria del 28 gennaio u.s. risulta collocato nella 6° Sezione alla posizione n. 15.001, con un punteggio pari a n. 241,10 di gran lunga inferiore rispetto ai n. 339,60 punti che parte ricorrente avrebbe conseguito in caso di corretta formulazione del quesiti, con la conseguenza che la stessa avrebbe certamente ottenuto l'immatricolazione presso il predetto Ateneo:

VI	15001	SALMI	FRANCESCO	241,10	Medicina Trieste
----	-------	-------	-----------	--------	------------------

II. - Peraltro preme segnalare che parte ricorrente ha già conseguito nel corso della sua carriera accademica di chimica e tecnologia farmaceutica numerosi esami in materie scientifiche di base, tra le quali Fisica e Biologia, acquisendo quindi i relativi crediti formativi universitari (CFU).

Senonchè, la disciplina che ha introdotto le nuove modalità di accesso al Corso di laurea in questione, pur introducendo un percorso formativo denominato "Semestre filtro", **non ha previsto ingiustamente alcuna differenziazione per i candidati che, come l'odierna parte ricorrente, hanno già sostenuto esami universitari in discipline scientifiche affini.**

Di conseguenza, parte ricorrente è stata illegittimamente equiparata ad un neodiplomato, vedendosi costretta a dover dimostrare nuovamente conoscenze e competenze già ampiamente certificate da appositi esami universitari.

12. – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sull'erronea formulazione del quesito n. 1 della prova di Biologia del primo appello e sulla conseguente erronea attribuzione del punteggio a parte ricorrente; Sulla illegittimità della suddivisione della graduatoria di merito in 9 sezioni; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa; violazione del principio della par condicio tra i candidati; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, Cost.; violazione art. 3 e 97 Cost; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990; violazione del principio di trasparenza eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

Come s'è anticipato in narrativa, la prova di accesso al corso di laurea per cui è causa risulta viziata, oltre che per gli altri vizi che verranno appositamente esaminati nel prosieguo del presente ricorso, anche per la presenza di quesiti errati e/o fuorvianti che sono stati somministrati ai candidati.

1.1. – Com'è noto, infatti, nelle procedure selettive in cui la prova scritta è articolata su domande a risposta multipla, contenenti soluzioni simili, ogni quesito deve contemplare una sola risposta incontrovertibilmente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, così come del singolo candidato interessato.

È, quindi, condizione imprescindibile che l'opzione da considerarsi valida per ciascuna domanda sia l'unica effettivamente corretta sul piano scientifico, costituendo tale condizione un preciso obbligo per l'Amministrazione.

La questione non è nuova al giudice Amministrativo.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, invero, mentre la discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Campania Napoli, sez. V,

sentenza 19 luglio 2021, n. 5002), **con riferimento alle risposte individuate per le singole domande, invece, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev'essere la risposta esatta** (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628). Sia codesto Ecc.mo TAR Lazio che lo stesso Consiglio di Stato in più occasioni hanno, infatti, precisato che *“laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III, sentenza 22 luglio, n. 14938; TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, sentenza 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia - Milano, sez. III, sentenza 04 settembre 2018, n. 2043; negli stessi termini cfr. Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Cons. Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Cons. Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432).

A confermare quanto esposto, il Consiglio di Stato, sempre in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che *“ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta “indubitabilmente esatta”»* (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). La Commissione, invero, prosegue la pronuncia in commento, *“non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo”* (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).

Del resto, in relazione alle prove di accesso al CdL in Medicina e chirurgia per i precedenti anni accademici, il Consiglio di Stato, a fronte delle censure argomentate dai ricorrenti in merito all'ambiguità ed erroneità di alcuni dei quesiti del test di accesso, ha ritenuto fondamentale *«disporre, ai sensi dell'art. 66 c.pa., una verifica nominando a tal fine il direttore dell'Istituto Superiore di*

Sanità, che, anche attraverso delega ad un esperto del medesimo Istituto svolgerà l'incombente nel contraddittorio delle parti, depositando la propria relazione entro 30 giorni dalla nomina» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 4 marzo 2022, n. 1578). In sede di verifica, essendo poi emersa l'effettiva ambiguità delle domande contestate, il Consiglio di Stato ha annullato i quesiti contestati con conseguente ricalcolo del punteggio ottenuto dai ricorrenti e nuova ricollocazione nella graduatoria unica nazionale (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VII, ord. 4 marzo 2022, nn. 1572, 1575, 1578 e 1581).

Anche codesta Ecc.ma Sezione, nel solco dei precedenti del Giudice di Appello, ha altresì disposto, alla luce degli esiti della verifica, *«il ricalcolo del punteggio i fini dell'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente alla stregua dalla risposta data al quesito contestato, della penalizzazione subita nonché delle preferenze espresse»* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 15 settembre 2022, n. 5880, *ex multis* 12 luglio 2022, n. 4371; 24 giugno 2022, n. 4080; 25 luglio 2022, n. 4767, 4766, 4765, 4761; 22 luglio 2022, n. 4732, 4731, 4730, 21 luglio 2022, n. 4709; 12 luglio 2022, n. 4371).

Nel caso di specie, tuttavia, i suddetti principi sono stati apertamente violati.

Da qui la richiesta di disporre, come meglio si vedrà infra, la verifica ex art. 66 c.p.a. anche nel caso che odiernamente ci occupa per il quesito n. 1 della prova di Biologia del primo appello.

I.2. – Una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha presentato un'istanza di accesso agli atti all'Università degli Studi di Trieste, al MUR e al Cineca al fine di ottenere i verbali di correzione delle prove dalla medesima sostenute e conoscere, così, quali tra le risposte da essa fornite sono state considerate errate.

La presentazione della suddetta istanza, in effetti, si è resa necessaria, non solo poiché molte delle domande somministrate dall'Amministrazione sono risultate errate e/o fuorvianti, ma anche in quanto per il corrente a.a. il MUR non ha predisposto la consueta matrice ministeriale contenente le soluzioni corrette dei quiz somministrati in sede concorsuale, sicché dalla sola pubblicazione dei risultati non è possibile per i candidati individuare le risposte che sono state considerate errate in fase di correzione.

L'Amministrazione, tuttavia, non ha mai riscontrato l'istanza presentata da parte ricorrente.

L'omessa esibizione dei documenti in discorso è, tuttavia, illegittima, atteso che i documenti richiesti costituiscono l'unico modo a disposizione delle ricorrenti per verificare la regolarità delle operazioni poste in essere dall'Amministrazione con riguardo alla fase della correzione degli elaborati e, conseguentemente, contestare la correttezza dell'operato posto in essere dalla stessa.

In assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e delle schede di valutazione delle prove, il lavoro dell'Amministrazione viene sottratto al controllo dei candidati.

violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi. Il punteggio attribuito dai commissari è, pertanto, del tutto aleatorio e privo di controllo.

Da questo punto di vista, pertanto, l'azione amministrativa è illegittima anche per violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione di cui all'art.3 della l. 241/1990.

D'altra parte, sono molteplici i quesiti formulati in maniera errata e/o ambigua e fuorviante.

Ci si riferisce in particolare al quesito di Biologia, corrispondente alla domanda n. 1 del compito di parte ricorrente somministrato durante il primo appello, il quale risulta così formulato:

“1. I segnali che determinano l'import e l'export delle proteine nel e dal nucleo

- A) Non vengono rimossi al termine del processo*
- B) Sono riconosciuti dalle proteine della lamina nucleare*
- C) Coinvolgono, rispettivamente, RAN-GAP e RAN-GEF*
- D) Formano alfa-eliche amfipatiche con cariche negative*
- E) Legano sequenze GF delle proteine del poro nucleare”.*

Parte ricorrente si è avveduta della erroneità del quesito testè gravato procedendo ad una autonoma ricostruzione della possibile matrice delle risposte corrette, mediante l'analisi – tutt'altro che agevole – degli elaborati e delle relative schede di valutazione di altri candidati, acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti da parte di altri ricorrenti e della conseguente ostensione documentale da parte dell'Amministrazione.

In particolare, dalla disamina di tali schede, in cui sono riportate le risposte attese dai candidati, parte ricorrente ha potuto appurare che l'Amministrazione resistente ha considerato, nell'ambito del quesito n. 1, come corretta la risposta *“non vengono rimossi al termine del processo”* corrispondente alla lettera A) del suo compito.

Tuttavia, il quesito è equivoco, dal momento che **anche la risposta C**, selezionata da parte ricorrente, può considerarsi **corretta**.

Si può considerare esatta la risposta C poiché i regolatori Ran-GAP e Ran-GEF (Guanine Nucleotide Exchange Factor) sono coinvolti nel ciclo di trasporto nucleare, creando un gradiente delle due forme conformazionali di Ran (Ran-GTP e Ran-GDP) tra interno ed esterno del nucleo. Il gradiente della proteina Ran (una piccola GTPasi di 25 kDa simile a Ras citoplasmatica) consente il controllo della direzionalità del traffico molecolare, impedendo alle molecole destinate al nucleo di fuoriuscirvi una volta consegnate (e viceversa).

In aggiunta, occorre evidenziare che la risposta considerata esatta dalla commissione (non vengono rimossi al termine del processo) non corrisponde esattamente alla domanda formulata in quanto si richiedevano in maniera generica “segnali” che determinano il passaggio di proteine attraverso la membrana nucleare e non “Segnali di Localizzazione Nucleari” (NLS) che si trovano sulle proteine da

trasportare e sono sequenze amminoacidiche specifiche di indirizzamento anche definite come sequenze di localizzazione nucleare.

Il quesito in esame è, quindi, fuorviante ed ambiguo, stante l'impossibilità di individuare un'unica risposta esatta.

È dunque di immediata evidenza come l'erroneità del quesito contestati abbia inciso in maniera determinante sulla collocazione di parte ricorrente nella graduatoria nazionale.

Ne discende che, ove la procedura selettiva si fosse svolta in modo corretto e nel rispetto dei principi di affidabilità e correttezza delle prove concorsuali, parte ricorrente avrebbe conseguito un punteggio ampiamente idoneo a consentirle l'immatricolazione con assoluta certezza presso l'Università di Trieste sua prima scelta in quanto l'ultimo candidato assegnato in tale sede ha conseguito un punteggio nettamente inferiore al suo.

L'erroneità del quesito contestato ha dunque prodotto un effetto distorsivo di straordinaria rilevanza nella graduatoria nazionale, alterando in modo significativo la reale graduazione del merito tra i candidati e determinando una grave e ingiustificata compressione del diritto di parte ricorrente ad accedere al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso la sede universitaria prescelta.

Tanto dedotto, l'errore commesso dall'Amministrazione resistente nella stesura del quesito rende inevitabilmente illegittimo il punteggio attribuito all'odierna parte ricorrente che avrebbe diritto all'attribuzione di un punteggio pari a 339.60, nettamente superiore rispetto ai n. 120,60 punti che le sono stati erroneamente assegnati, così composto:

- 1,10 punti (1 punto + 0,10 per la penalità) per la domanda n. 1 della prova di Biologia del primo appello, con conseguente ricalcolo del punteggio da 17.9 a 19;
- 300 punti bonus per l'assegnazione nella 1° Sezione della graduatoria di merito avendo conseguito due sufficienze dirette.

Al punteggio così ricalcolato deve ovviamente, altresì, aggiungersi il punteggio di 20,6 ottenuto in Chimica nel secondo appello regolarmente accettato da parte ricorrente.

Donde la censurabilità degli atti gravati sotto tale primo profilo risulta evidente.

1.3. - La previsione della suddivisione della graduatoria nazionale in differenti 9 Sezioni, fondata sul diverso regime di accettazione della votazione conseguita nelle prove d'esame, risulta manifestamente irragionevole e lesiva dei principi di imparzialità e parità di trattamento che devono governare le procedure selettive pubbliche.

Tale meccanismo, infatti, determina una irrazionale frammentazione della graduatoria e altera la reale comparazione meritocratica tra i candidati, attribuendo un peso decisivo a criteri meramente procedurali anziché al punteggio effettivamente conseguito nelle prove, con conseguente violazione

dei principi di buon andamento e di eguaglianza sostanziale sanciti dall'art. 97 Cost.

Nel caso di specie, gli effetti distorsivi di tale sistema emergono con particolare evidenza con riferimento alla prova di Biologia del primo appello. In tale sede, infatti, parte ricorrente ha riportato una valutazione insufficiente proprio a causa dell'erroneità del quesito oggetto di gravame.

In assenza del quesito viziato, parte ricorrente avrebbe invece conseguito un punteggio sufficiente nella prova di Biologia e, conseguentemente, avrebbe ottenuto la collocazione nella 5° Sezione della graduatoria, con un posizionamento significativamente più favorevole rispetto a quello effettivamente attribuito.

Ne discende che l'errore contenuto nel quesito contestato ha prodotto un effetto concretamente lesivo sulla posizione giuridica di parte ricorrente, incidendo non soltanto sul punteggio della singola prova, ma anche sulla sua complessiva collocazione nel sistema delle Sezioni della graduatoria. Proprio tale meccanismo, fondato su una segmentazione rigida e formalistica della graduatoria, amplifica in modo irragionevole gli effetti di errori valutativi, determinando un'alterazione sostanziale della corretta comparazione meritocratica tra i candidati.

In particolare, senza il quesito viziato, parte ricorrente avrebbe conseguito in Biologia un punteggio pari a n. 19 (1 punto + 0.10 per la penalità), ottenendo così la sufficienza anche in tale materia, (oltre che in Chimica), ottenendo due sufficienze dirette e potendo accedere alla sezione più favorevole della graduatoria.

L'effetto complessivo che ne deriva è, pertanto, manifestamente distorsivo: un singolo quesito erroneo è risultato idoneo a determinare il passaggio di parte ricorrente da una fascia di collocazione più favorevole — quella cui avrebbe avuto diritto in presenza di una corretta formulazione della prova — ad una Sezione deteriore della graduatoria, con evidente compromissione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264. - violazione dell'art. 3 cost. – violazione del principio di eguaglianza; violazione dell'art. 97 cost. Violazione del principio di buon andamento della p.a. – eccesso di potere per disparità di trattamento - eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell'azione amministrativa.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente, pur avendo già sostenuto e superato gli esami nelle materie scientifiche di base (fisica e biologia) nel corso di studi di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche affine a quello oggetto della presente procedura concorsuale, al fine di poter accedere all'immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in maniera del tutto illogica si è ritrovata a dover sostenere nuovamente le prove d'esame previste dalle disposizioni ministeriali.

Preliminarmente, occorre rilevare che il D.M. n. 418/2025 **si palesa illegittimo nella parte in cui non**

prevede un meccanismo di riconoscimento della carriera universitaria pregressa per i candidati già laureati in discipline affini, costringendo gli stessi a sostenere nuovamente prove di idoneità in materie che sono state oggetto di esami universitari da loro sostenuti e verbalizzati.

A tal riguardo, sebbene il sistema del “numero chiuso” sia legittimo per garantire la qualità della formazione, le modalità di accesso non possono essere irragionevoli o discriminatorie.

Trattare in modo identico situazioni palesemente diverse, come quella di un neodiplomato e quella ad esempio di uno studente in CTF, costituisce una manifesta violazione dell’art. 3 primo Cost. il quale, sancendo il supremo principio di eguaglianza, impone che situazioni eguali debbano essere trattate in modo uguale, mentre situazioni diverse debbano essere trattate in modo diverso.

Nel caso di specie, dunque, la situazione dell’odierna ricorrente è stata irragionevolmente e in maniera del tutto discriminatoria paragonata a quella di un neodiplomato che non ha logicamente ancora affrontato un percorso universitario e, di conseguenza, non ha sostenuto e verbalizzato prove d’esame su specifiche materie scientifiche.

In effetti, di fronte alla presenza di un candidato neodiplomato, ben potrebbe l’Amministrazione richiedere una valutazione circa l’apprendimento degli insegnamenti impartiti nel corso delle settimane che hanno preceduto le giornate dedicate alle prove d’ammissione, come di fatto è accaduto per l’ammissione prevista per l’a.a. 2025/2026 al Corso di laurea in medicina e chirurgia.

Stessa cosa, invece, non può dirsi per un candidato che, nel corso di un percorso universitario affine a quello di Medicina e Chirurgia (CTF), ha già proficuamente sostenuto e, quindi, verbalizzato quelle stesse prove d’esame, dimostrando in tal maniera di possedere adeguate conoscenze sulle relative materie.

Com’è noto a codesto Ecc.mo TAR, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare il principio secondo cui gli studenti provenienti da altri corsi di laurea, anche diversi da Medicina, hanno diritto a una valutazione del loro *curriculum* per l’ammissione al corso di laurea in questione, ad anni successivi al primo, senza sostenere il test di ammissione iniziale (cfr. per tutte TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 3759/2020).

Codesto Ecc.mo TAR, in particolare, ha annullato disposizioni ministeriali che limitavano la possibilità di immatricolarsi ad anni successivi al primo del corso di laurea in esame, affermando che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse.

Ed invero, il Collegio, in quella occasione, ha avuto modo di argomentare che *“il ricorso è fondato nella parte in cui si rappresenta l’astratta possibilità di riconoscimento degli esami sostenuti presso*



un'altra facoltà, senza che fosse necessario affrontare il test (previsto in via esclusiva per il primo accesso a "Medicina e Chirurgia") [...] Sotto tale profilo già in sede cautelare le ragioni difensive della ricorrente sono state accolte, richiamando i principi interpretativi desumibili dalla **nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 28 gennaio 2015**, il cui percorso argomentativo può essere, per quanto qui interessa, sintetizzato nei termini che seguono:

[...] - nessuno specifico requisito di ammissione, invece, è formalmente richiesto per i trasferimenti, disciplinati dall'art. 3, commi 8 e 9 del d.m. del 16 marzo 2007 (recante la "Determinazione delle classi di laurea magistrale"), limitandosi, infatti, tali norme a disporre il riconoscimento dei crediti già maturati dagli studenti, in caso di passaggio non solo ad una diversa università, ma anche ad un diverso corso di laurea, rimettendo la determinazione di criteri e modalità per effettuare tale riconoscimento ai regolamenti didattici, senza esclusione di eventuali colloqui per la verifica delle conoscenze possedute dallo studente;

- solo per il primo accesso alla facoltà appare, pertanto, ragionevole un accertamento della predisposizione agli studi da intraprendere, mentre per gli studenti già inseriti nel sistema (ovvero, già iscritti in università italiane o straniere) può richiedersi soltanto una valutazione dell'impegno complessivo di apprendimento, come dimostrato dall'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute;

- per il trasferimento, sia in ambito nazionale che con provenienza da università straniere, l'ammissione agli studi universitari si pone come requisito pregresso, divenuto irrilevante in quanto superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario (che deve, comunque, essere oggetto di rigorosa valutazione);

- non si pone, conclusivamente, alcun problema di "elusione" del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, comunque rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio, costituzionalmente garantito, non senza un rigido e serio controllo del percorso formativo dello studente che chieda il trasferimento da altro Ateneo.

I principi basilari sopra sintetizzati, in conformità alla linea interpretativa tracciata dall'Adunanza Plenaria, si adattano perfettamente – e non potrebbero essere disattesi senza ingiustificata disparità di trattamento – al caso qui in esame, ovvero alla situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da "Medicina e Chirurgia", crediti formativi "spendibili" anche in quest'ultima facoltà, secondo i regolamenti didattici dell'Ateneo" (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 3759/2020).

Tale orientamento giurisprudenziale, consolidato per i trasferimenti ad anni successivi, deve valere a fortiori per la fase di ammissione al primo anno.

Se un laureato in Farmacia può essere ammesso al secondo anno di Medicina sulla base dei CFU

conseguiti, è palesemente illogico e contraddittorio obbligarlo a sostenere, non un test d'accesso, ma un test di idoneità di base in Chimica, Fisica o Biologia per accedere al primo anno per di più se gli esami sono già stati sostenuti!

La sua preparazione in tali materie non è solo presunta, ma certificata dal superamento di esami universitari, il cui livello di approfondimento è certamente superiore a quello richiesto in una prova di ammissione iniziale.

La finalità della prova di accesso è quella di verificare la preparazione di base e l'attitudine dello studente proveniente dalla scuola secondaria. Tale finalità è superata e assorbita, per un candidato come il ricorrente, Tale finalità è superata e assorbita, per un candidato come parte ricorrente, dal conseguimento di esami nel corso di studi di CTF.

Per tali ragioni, l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere una procedura di valutazione dei CFU pregressi, esonerando chi avesse già superato i relativi esami dal sostenere le corrispondenti prove di idoneità.

Orbene, il D.M. impugnato con il presente ricorso, ignorando completamente il *curriculum studiorum* di parte ricorrente, risulta essere palesemente viziato non solo per violazione dell'art. 3 comma 1 della Costituzione nella misura in cui ha generato un'ingiusta disparità di trattamento fra i candidati, ma anche per violazione dell'art. 97 Cost. il quale sancendo il principio del buon andamento della p.a. impone alla stessa di eseguire il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi e dei limiti imposti dalla legge. Conseguentemente, l'illogico e irragionevole *modus operandi* della p.a. risulta integrare gli estremi di un comportamento caratterizzato da eccesso di potere per disparità di trattamento tra i candidati ed illogicità *dell'agere* amministrativo, censurato, com'è noto, dall'art. 210cties della l. 241/1990.

Nel caso di specie in particolare l'odierna parte ricorrente ha sostenuto le seguenti materie:

- biologia animale e anatomia umana, votazione di 28, CFU 11;
- fisica, votazione di 30, CFU 7;

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.m. 418/2025; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost.; disparità di trattamento; violazione dei principi di ragionevolezza e di par condicio candidatorum; violazione dell'art. 97 cost.; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; ingiustizia manifesta.

Come anticipato in fatto, l'odierna parte ricorrente ha subito un'ingiusta disparità di trattamento per via del mancato riconoscimento della c.d. regola dell'arrotondamento al punteggio dalla stessa conseguito nella prova di Biologia.

L'operato del Ministero dell'Università e della Ricerca risulta essere viziato da una palese illogicità e da una manifesta violazione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento.

La regola sull'arrotondamento contenuta nel D.M. n. 418/2025 all'art. 6 punto 3, secondo cui *“Ai fini della determinazione del voto d'esame per la carriera dello studente, i punteggi conseguiti nelle prove si arrotondano all'unità più prossima solo qualora lo studente abbia superato l'esame conseguendo un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30)”*, era stata concepita per un sistema in cui la soglia dei 18/30 rappresentava uno sbarramento invalicabile per l'accesso alla graduatoria da parte dei candidati. In quel contesto, era dunque logico e ragionevole prevedere l'arrotondamento solo per i voti sufficienti, in quanto quelli insufficienti erano, ai fini della selezione, *tamquam non esset*.

Senonché, l'intervento modificativo operato con il successivo D.M. n. 1115/2025 ha scardinato tale presupposto. Difatti, con il nuovo assetto sono stati ammessi in graduatoria tutti i candidati, a prescindere dal conseguimento della sufficienza in tutte e tre le prove, dunque attribuendo un valore selettivo a ogni punteggio conseguito, anche se non sufficiente.

Di conseguenza, **la ratio originaria della norma sull'arrotondamento è venuta meno per *factum principis*, ossia per una scelta discrezionale della stessa Amministrazione.**

Di fronte a un mutamento così radicale del sistema, l'Amministrazione aveva il dovere, in ossequio ai principi di eguaglianza *ex art. 3 Cost.* e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa *ex art. 97 Cost.*, di adeguare tutte le regole procedurali al nuovo contesto e, quindi, di applicare la norma sull'arrotondamento anche ai punteggi inferiori al 18, essendo essi ormai del tutto idonei all'inserimento in graduatoria.

Al contrario, la p.a. ha mantenuto in vita una norma che, seppur logica nel sistema precedente, è divenuta palesemente irragionevole e foriera di ingiustificate disparità di trattamento nella nuova situazione.

Ed invero, come anche il Giudice delle leggi ha più volte ribadito *“Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente all'istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento”*. Con la conseguenza che “Il legislatore [...] può regolare l'accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale”(cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42),

Perciò, anche quando l'Amministrazione interviene a modificare “le regole del gioco” *in itinere*, come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da ledere le posizioni

giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell'azione amministrativa.

L'operato qui contestato, invece, ha determinato non solo un'ingiusta disuguaglianza tra i candidati, ma ha anche leso il legittimo affidamento riposto dagli stessi, affinché la procedura venisse espletata nel rispetto dei principi che governano l'intera materia.

In altre parole, il *modus operandi* della p.a. ha creato un sistema intrinsecamente contraddittorio: da un lato, ha ampliato la platea degli ammessi in graduatoria, dando valore a tutti i punteggi; dall'altro, ha negato l'applicazione di un principio generale di valutazione, quale l'arrotondamento, proprio a quei punteggi che, pur inferiori alla soglia formale, sono ad essa immediatamente prossimi.

Ciò, nei fatti, ha determinato una sostanziale disparità di trattamento in quanto gli stessi candidati che avrebbero avuto diritto al punteggio più alto per il tramite del c.d. meccanismo dell'arrotondamento, si sono invece visti preclusa la possibilità di accedere al Corso di studi al quale avrebbero potuto accedere *ab origine*, in quanto i relativi posti hanno continuato ad essere assegnati sulla base dei criteri individuati per la graduatoria precedente che, come si evince, non sono mai stati annullati in autotutela.

Tale nuovo sistema, dunque, ha generato una palese irragionevolezza e una violazione della *par condicio candidatorum*.

Invero, non si riesce a comprendere la coerenza dell'operato di parte resistente.

Non vi è alcuna ragione logica per trattare in modo identico un candidato con 17,9 e uno con 12, e allo stesso tempo trattare in modo drasticamente diverso un candidato con 17,9 e uno con 18,0, specialmente in un contesto valutativo in cui l'arrotondamento per decimali uguali o superiori a 0,5 è prassi consolidata e risponde a un criterio di equità sostanziale.

Al contrario, l'Amministrazione, nel momento in cui ha deciso di "sanare" le inidoneità ammettendo tutti alla graduatoria, avrebbe dovuto coerentemente applicare tutti i corollari di tale scelta, incluso un meccanismo di arrotondamento che non fosse più limitato ai soli voti utili per la "carriera dello studente", ma esteso a tutti i punteggi utili per la "graduatoria".

Difatti, il potere discrezionale dell'Amministrazione, pur ampio, incontra un limite invalicabile nella logicità e nella ragionevolezza delle proprie scelte.

La scelta di non arrotondare i punteggi prossimi al 18, nel nuovo sistema delineato dal D.M. 1115/2025, costituisce dunque un'ipotesi di eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà, avendo l'Amministrazione tradito la finalità del proprio stesso intervento modificatore.

Per tali ragioni, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui non hanno previsto l'arrotondamento all'unità superiore per i punteggi da 17,5 a 17,9, con conseguente diritto di parte ricorrente alla rettifica del proprio punteggio, al corretto collocamento in graduatoria e

all'immatricolazione.

La stessa infatti, ove l'Amministrazione avesse agito correttamente - e considerando la sufficienza nella materia di biologia (17,9) - avrebbe ottenuto un punteggio pari a 338,60, e la relativa immatricolazione nella sede di prima scelta:

VI	15001	SALMI	FRANCESCO	241,10	Medicina Trieste
----	-------	-------	-----------	--------	------------------

Da qui la legittimità a contestare l'operato dell'Amministrazione resistente.

3. – Violazione e falsa applicazione della legge 14 marzo 2025, n. 26; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; violazione dell'art. 76 Cost.; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; Violazione dell'art 4 Preleggi; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.

3.1. – La disciplina del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è contenuta in un assetto normativo puntualmente definito dal legislatore, nel quale il potere regolamentare del Ministero risulta strettamente vincolato.

Proprio, la Legge n. 26/2025, nel conferire la delega al Governo, vincola espressamente il legislatore delegato alla definizione di modalità di accesso uniformi, trasparenti e fondate su criteri di merito predeterminati.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lett. d), della suddetta legge delega fissa un criterio direttivo vincolante, ossia quello di *“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”*.

In attuazione della delega è stato adottato il D.lgs. n. 71/2025, il cui art. 6, comma 1, analogamente a quanto previsto dalla legge delega, dispone testualmente che *“l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”*.

Le norme in esame individuano, dunque, in modo diretto e tassativo, i presupposti per l'accesso al secondo semestre, ancorandoli esclusivamente:

– al superamento di tutti i Crediti Formativi Universitari degli esami del semestre filtro (che notoriamente si conseguono con un punteggio superiore al 18):

– alla conseguente collocazione nella graduatoria nazionale di merito.

Analoghe previsioni si rinvennero, poi, nel D.M. n. 418/2025 ove, in ossequio a quanto previsto dalla legge, all'art. 7 è previsto che “solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”.

Senonché, a seguito dell'integrale correzione da parte delle commissioni degli elaborati anche della seconda prova, un attimo prima che venissero pubblicati i risultati, il Ministero intimato, accortosi che su oltre 17 mila posti da assegnare solo 7 mila candidati avevano i requisiti per collocarsi validamente in graduatoria, nel tentativo di far fronte a tale disastrosa situazione e al dichiarato fine di *“assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”*, ha adottato un decreto correttivo dei D.M. 418/2025 e 454/2025.

È proprio in questo contesto che si colloca l'emanazione del D.M. MUR n. 1115/2025, il quale pur intervenendo a prove già concluse e a correzioni già ultimate, **ha inciso in modo sostanziale sui meccanismi di accesso alla graduatoria e di immatricolazione dei candidati, cambiando di fatto le regole del gioco a partita già conclusa.**

Ed infatti, prima di tutto, l'impugnato decreto ha previsto che potessero essere inseriti validamente in graduatoria anche quegli studenti che non avevano “conseguito tutti i CFU previsti”, non avendo ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie di esame (chimica, fisica, biologia).

Così come si evince dall'art. 1 del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: **(i)** le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; **(ii)** le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; **(iii)** le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso “corsi di recupero” ed esami “OFA” (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Per effetto tali previsioni, pertanto, si è dato illegittimamente consentito l'accesso alla graduatoria a diverse categorie di candidati privi delle tre sufficienze negli esami del semestre filtro, i quali, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e dai D.M. 418/25 e 454/25, non avrebbero potuto accedervi.

La violazione di legge da parte del D.M. n. 1115 qui in contestazione non potrebbe essere più

evidente di così.

Il decreto ministeriale in contestazione, infatti, non si è limitato a disciplinare modalità tecniche di scorrimento della graduatoria o di assegnazione dei posti, ma ha **introdotto regole che non erano conoscibili né prevedibili al momento dell'iscrizione e dello svolgimento degli esami, modificando radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 e stravolgendo di fatto i requisiti previsti dal Legislatore per l'inserimento in graduatoria**, il quale non ha mai inteso concedere agli studenti con una o più insufficienze la possibilità di essere ammessi nella graduatoria di merito né, tantomeno, ha previsto (neanche astrattamente) la possibilità di un recupero postumo dei crediti non ottenuti durante le prove del semestre filtro.

Il cambio delle regole, a selezione conclusa, **ha naturalmente inciso sul legittimo affidamento e sulla prestazione concorsuale di parte ricorrente, penalizzandola fortemente.**

Parte ricorrente, infatti, ha affrontato le prove del semestre filtro nella più che legittima convinzione che vigesse il sistema delineato dalla legge delega, dal decreto legislativo e dal D.M. 418/2025 e, quindi, che per accedere al secondo semestre del corso di laurea ambito era necessario ottenere la sufficienza in tutte e tre le prove di esame.

L'introduzione successiva di criteri diversi ha inciso direttamente sulla loro posizione comparativa, alterando l'esito della selezione: se parte ricorrente avesse conosciuto *ex ante* le regole poi introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbe potuto orientare diversamente la propria strategia di preparazione e di svolgimento delle prove, calibrando il livello di rischio, la distribuzione dello sforzo tra i diversi insegnamenti e, più in generale, la propria condotta in funzione dell'effettivo meccanismo di accesso alla graduatoria.

Nello specifico, essa ben avrebbero **potuto concentrarsi solo nello studio di una o al massimo due materie al fine di entrare in graduatoria e poi recuperare i debiti formativi attraverso i meccanismi introdotti dall'amministrazione (OFA), anziché, come invece avvenuto, tentare di ottenere la sufficienza simultanea in tutte e tre le materie.**

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, non sono mitigati dal sistema "a sezioni" e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Come anticipato, invero, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, nelle quali i candidati vengono collocati *"secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito"*.

La collocazione, infatti, in una fascia di graduatoria rispetto ad un'altra è sempre frutto del punteggio ottenuto durante le due sessioni d'esame regolamentate dalle "vecchie" regole.

Di conseguenza, se i candidati fossero stati a conoscenza dell'attribuzione di un ulteriore punteggio premiale così incidente in graduatoria (100 punti di scarto tra una sezione e l'altra), ben avrebbero

potuto ulteriormente parametrare la propria performance in ragione di ciò.

Parte ricorrente, quindi, avrebbe potuto concentrarsi sullo studio di due materie, tentando così di ottenere la sufficienza nelle stesse, necessaria per essere collocata nella quinta sezione della graduatoria, godere di 300 punti aggiuntivi e della matematica immatricolazione.

Nulla di tutto ciò, invece, è potuto avvenire nel caso di specie, avendo l'Amministrazione illegittimamente trasformato l'intera struttura del modello di selezione in aperta violazione di quanto previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 71/2025.

La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la "copertura integrale di tutti i posti disponibili", così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la violazione di disposizioni di rango primario, a cui il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, è gerarchicamente subordinato ed è tenuto a conformarsi, senza possibilità di deroga.

Esigenze organizzative o di carattere pratico, seppur meritevoli, non possono di certo legittimare l'adozione di atti amministrativi *contra legem* né, tantomeno, consentire la violazione dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

Pertanto, la stessa finalità della "integrale copertura dei posti disponibili", invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, **risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.**

Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026" e che "**gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo**".

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per

manifesta illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica dei criteri di ammissione al secondo semestre con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

3.2. – L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, del resto, non verrebbe meno neanche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la modifica apportata al sistema del semestre filtro con il D.M. 1115 cit. sia in linea con i principi fissati nella legge delega.

Con l'adozione del suddetto decreto, infatti, l'Amministrazione **ha modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025** e lo ha fatto **a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del *favor participationis* e di parità di trattamento tra i concorrenti.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di contratti pubblici, i cui principi devono ritenersi senz'altro validi anche nell'ambito di procedure come quella di specie, infatti, *“il bando di gara e, più in generale, la lex specialis devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole ivi contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, la quale è obbligata all'applicazione di quanto ivi previsto senza alcun margine di discrezionalità. Ciò è imposto sia dalla necessità di osservare i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse nel corso del procedimento la modifica delle regole procedurali cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è autovincolata. Si aggiunga a quest'ultimo specifico proposito che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo come nella fattispecie regole che sono pure chiare ed inequivocabili per esercitare una determinata potestà, è tenuta a conformarsi a tali prescrizioni, con la conseguenza che risultano illegittime le determinazioni assunte in violazione dell'autovincolo”* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 3531; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n.4193; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970; Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2021, n. 1788).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta, modificando del tutto le regole contenute nel bando di concorso, con grave pregiudizio della posizione di parte ricorrente, la quale ha calibrato la propria *performance* facendo affidamento su tali disposizioni.

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

4. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264.; violazione dell'art. 97 cost.; violazione del fabbisogno individuato dalla conferenza Stato – Regioni; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per

illogicità manifesta e contraddittorietà degli atti; eccesso di potere per sviamento di potere; violazione dell'art. 3 cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

La disposizione oggi impugnata, contenuta nel punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025, è palesemente illegittima in quanto tradisce la logica stessa del sistema di accesso programmato delineato dalla L. 264/1999 e contraddice i più consolidati principi giurisprudenziali in materia.

Il sistema del c.d. "numero chiuso" è finalizzato a contemperare il diritto allo studio con l'interesse pubblico a formare un numero di professionisti adeguato al fabbisogno del sistema, garantendo al contempo un'elevata qualità della formazione. A tal fine, l'Amministrazione determina annualmente il contingente di posti disponibili per ciascun corso di laurea. Una volta definito tale numero, sorge in capo alla stessa Amministrazione un preciso obbligo giuridico: quello di **garantire la copertura integrale di tutti i posti messi a bando, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito fino al suo esaurimento o, comunque, fino alla completa assegnazione dei posti disponibili.**

Nel caso di specie, il Ministero ha violato tale obbligo. La previsione contenuta nel D.M. n. 1115/2025 secondo cui *"Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo"* determina, di fatto, una arbitraria e ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso. Anziché assicurare che ogni posto resosi vacante venga riassegnato al successivo candidato idoneo in graduatoria, l'Amministrazione ha disposto che, a partire da una data arbitrariamente fissata, tali posti vengano "congelati" e destinati a finalità del tutto diverse e secondarie, estranee allo scopo primario della procedura selettiva, che è quella di reclutare gli studenti per l'accesso al primo anno di corso.

Se l'Amministrazione avesse correttamente proseguito con gli scorrimenti, l'odierna parte ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso un Ateneo indicato tra le sue scelte, ove sono pacificamente residuati posti vacanti, come risulta dalla documentazione allegata.

Nello specifico per il corso di laurea in medicina sono residuati circa 200 posti in svariati Atenei, tra questi 8 a Firenze, 1 posto a Bologna, 1 posto a Ravenna, tutte sedi opzionate, all'atto della domanda di partecipazione, da parte ricorrente.

L'operato ministeriale vanifica così le legittime aspettative dei candidati idonei e lede il principio del merito su cui l'intera procedura si fonda.

Tale *modus operandi* non è nuovo ed è già stato severamente censurato dalla giurisprudenza amministrativa. Una fattispecie del tutto identica a quella odierna, relativa alla chiusura anticipata della graduatoria disposta con D.M. n. 50/2016, è stata infatti oggetto di numerose pronunce di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale. In quell'occasione, il Giudice Amministrativo stabilì in modo inequivocabile che *"appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui*

utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del D.M. 50/2016; pertanto, l'amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti" (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 2446).

Sulla scorta di tale orientamento, divenuto granitico, il T.A.R. ha costantemente ribadito l'obbligo per l'Amministrazione di procedere *"alla verifica circa l'eventuale sussistenza di una posizione "utile" in capo agli odierni ricorrenti rispetto ai posti effettivamente rimasti scoperti, tramite scorrimento della graduatoria nazionale di merito seguendo l'ordine della medesima"* (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, 8 aprile 2022, n. 4159, che richiama le sentenze n. 10248/2016 e n. 4458/2017).

Proprio a seguito di tali autorevoli statuizioni, per quasi un decennio il Ministero si era conformato alla *ratio* della disciplina del numero programmato, garantendo la copertura integrale dei posti. La norma oggi impugnata, invece, segna un'incomprensibile e illegittima inversione di rotta, reintroducendo una prassi già giudicata contraria alla legge e ai principi di buona amministrazione.

Né può valere, a giustificazione di tale scelta, l'esigenza di definire i tempi della procedura per garantire un ordinato avvio dell'anno accademico. Come la giurisprudenza ha già chiarito, tale esigenza, seppur meritevole di tutela, è recessiva rispetto al diritto del candidato di immatricolarsi in base al proprio merito e nell'ambito dei posti disponibili. La mancata utilizzazione dei posti residui costituisce una *"disfunzione dell'amministrazione"* che non può e non deve ricadere sui candidati.

Destinare i posti residui a procedure diverse dallo scorrimento costituisce, infine, un palese sviamento di potere. La finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati per l'accesso al primo anno; utilizzare i posti non assegnati per soddisfare esigenze diverse (come i trasferimenti di anni successivi) significa alterare lo scopo della procedura per raggiungere obiettivi differenti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Per tutte le suesposte ragioni, la previsione impugnata è manifestamente illogica, irragionevole e illegittima, e se ne chiede l'annullamento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di assegnare il posto risultato vacante, come da documentazione allegata, presso l'Ateneo di Firenze, Bologna e Ravenna, tutte sedi opzionate da parte ricorrente in cui sono residuati posti vacanti secondo la graduatoria pubblicata il 28 gennaio.

5. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. – disparità di trattamento – violazione dei principi di ragionevolezza e di par condicio candidatorum – violazione dell'art. 97 cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa – ingiustizia manifesta.

Come già detto, con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha alterato completamente i requisiti previsti dal legislatore prima e dal D.M. 418/2025 poi per l'inserimento nella graduatoria di merito, consentendo l'ammissione nella stessa anche coloro che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie di cui al semestre filtro.

In base a tale nuovo assetto, pertanto, sono stati ammessi in graduatoria tutti i candidati, indipendentemente dal conseguimento della sufficienza in ciascuna delle tre prove, riconoscendo così un valore selettivo a ogni punteggio ottenuto, anche se inferiore alla soglia della sufficienza.

Di fronte a un mutamento così radicale del sistema, l'Amministrazione aveva il dovere, in ossequio ai principi di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., di adeguare tutte le regole procedurali al nuovo contesto e, quindi, di considerare i voti inferiori al 18 anche nella formazione del punteggio finale utile per l'inserimento nella graduatoria di merito.

Nella fattispecie, invece, le cose sono andate nel senso diametralmente opposto.

L'Amministrazione, infatti, pur avendo formalmente previsto l'inserimento in graduatoria a prescindere dal raggiungimento della soglia minima di 18/30 nelle singole prove, in sede di determinazione del punteggio finale utile per l'inserimento in graduatoria ha preso in considerazione esclusivamente i voti pari o superiori a 18/30, escludendo dal relativo calcolo quelli inferiori a tale soglia.

Come si evince dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: (i) le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; (ii) le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; (iii) le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una o due sufficienze.

Ai sensi del successivo comma 4, poi, gli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in tutti gli esami di profitto sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine ottenuto dalla somma di un coefficiente decrescente e il punteggio conseguito o nei due esami – ovvero nell'unico esame – in cui hanno ottenuto la sufficienza, confermando così che, ai fini del posizionamento, rilevano esclusivamente i voti sufficienti.

Un simile modo di procedere, tuttavia, è illogico, contraddittorio e lesivo dei principi di parità di trattamento e ragionevolezza.

Ed infatti, una volta che il Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 ha espressamente previsto l'inserimento in graduatoria anche di quei candidati che hanno conseguito delle insufficienze nelle prove di esame, tali voti devono necessariamente essere presi in

considerazione ai fini della determinazione del punteggio complessivo e della collocazione in graduatoria, determinandosi in caso contrario non solo un'irragionevole scissione tra la fase di ammissione alla graduatoria e la fase di attribuzione del punteggio, ma anche una reintroduzione surrettizia di un criterio selettivo non più previsto dalla disciplina vigente, con conseguente alterazione della posizione dei candidati in graduatoria.

Il che è proprio quello che è avvenuto nella vicenda per cui è causa.

I candidati che hanno conseguito un punteggio di 18, 17 e 17 (presentando, dunque, una preparazione complessivamente omogenea e prossima alla soglia di sufficienza in tutte le materie) sono risultati penalizzati rispetto ai candidati che hanno ottenuto, ad esempio, i voti di 20, 12 e 12: essendo stati, invero, computati soltanto i voti pari o superiori a 18, nel primo caso è stato valorizzato esclusivamente il punteggio di 18, con esclusione dei due 17, mentre nel secondo caso, è stato preso in considerazione soltanto il voto di 20, con conseguente posizionamento più alto in graduatoria, nonostante le due gravi insufficienze.

Di conseguenza, i candidati con una preparazione complessivamente più elevata ($18+17+17 = 52$) sono stati collocati in posizione deteriore rispetto a chi ha dimostrato una preparazione inferiore, conseguendo gravi insufficienze in due prove ($20+12+12 = 44$).

Nella stessa situazione, d'altra parte, si è ritrovato anche parte ricorrente, la quale, pur avendo conseguito un punteggio di 20,6 (in chimica), 12,9 (in fisica) e 17,9 (in biologia), dimostrando così di possedere una preparazione assolutamente prossima alla soglia di sufficienza in tutte le materie (per un totale di 51,4), è risultata collocata in posizione deteriore rispetto a quei candidati che hanno ottenuto una sufficienza poco più alta, ma due insufficienze molto più gravi della sua (ad esempio 28, 7, 7=42), con evidente violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

Come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, invero, “il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento” sicché “il legislatore [...] può regolare l’accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale” (cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42).

Ne deriva che anche quando l’Amministrazione interviene a modificare in itinere “le regole del gioco”, come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da

ledere le posizioni giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell'azione amministrativa.

L'operato qui contestato, invece, ha determinato non solo un'ingiusta disuguaglianza tra i candidati, ma ha anche leso il legittimo affidamento riposto dagli stessi affinché la procedura venisse espletata nel rispetto dei principi che governano l'intera materia.

Il modus operandi dell'Amministrazione ha, infatti, creato un sistema intrinsecamente contraddittorio: da un lato ha consentito l'ingresso in graduatoria anche ai candidati con insufficienze; dall'altro ha neutralizzato quelle medesime insufficienze nella determinazione del punteggio utile ai fini del posizionamento, alterando la comparazione tra candidati e determinando un'evidente disparità di trattamento.

Di qui, l'illegittimità dell'azione amministrativa anche sotto questo profilo.

6 – Violazione del principio di anonimato delle prove di cui all'art. 14, comma 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487; violazione dell'art. 3 e 97 cost.; eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 16 e 18 del DM 418/25 allegato 2.

Com'è noto, il principio dell'anonimato deve trovare applicazione in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame relativa all'accesso al corso di laurea in Medicina, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

Il rispetto del principio in parola, infatti, risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata**, così da garantire la parità di trattamento tra i candidati, che, a sua volta, postula una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

La tutela di tale principio, pertanto, richiede che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

Nel corso degli anni la giurisprudenza amministrativa (*infra multis* CdS A.P. n. 26/2013) ha più volte dichiarato illegittimo il vecchio test di medicina – e disposto l'immatricolazione in sovrannumero di parte ricorrente - per la presenza di codici identificativi "d'associazione", facilmente leggibili da terzi, sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte previsti nel kit concorsuale.

Per far fronte a tali rilievi l'amministrazione a partire dall'anno accademico 2015, pur mantenendo i medesimi moduli cartacei, ha modificato sensibilmente sia le modalità di apposizione di tale codice identificativo, sia le modalità di consegna e sigillatura dell'elaborato.

Ed invero, la nuova procedura introdotta dal Cineca e MUR per i precedenti test di ingresso per tutelare l'anonimato della prova prevedeva che:

1. lo studente svolgesse la prova avendo a disposizione sul banco esclusivamente una scheda

anagrafica vuota (da compilare solo alla fine del test), un plico composto da moduli risposte, questionario e foglio di controllo e non vi era alcun codice comune che rendesse abbinabile la scheda anagrafica, e quindi l'identità del candidato, alla sua prova.

2. una volta conclusa la prova, il candidato si alzasse dal proprio posto e si recasse in una postazione predisposta per la consegna dell'elaborato e della scheda anagrafica. Tale postazione conteneva un foglio con diversi codici etichetta che potevano essere scelti liberamente dallo studente. Una volta selezionati gli adesivi, questi venivano incollati su scheda anagrafica e griglia delle risposte che venivano depositate dallo stesso studente in due urne presigillate;
3. in tale postazione era assolutamente vietata la presenza dei commissari d'esame e altro personale d'aula proprio per impedire che i codici etichetta potessero essere visti e memorizzati da terzi;
4. inoltre, la correzione avveniva esclusivamente a mezzo di lettore ottico a cura del Cineca, senza alcun potere d'intervento da parte dei commissari o commissione d'esami.

La procedura superiormente descritta è stata adottata sino allo scorso anno superando sempre il vaglio di codesto Ecc.mo Tribunale.

Quest'anno il D.M. n. 418/25, allegato 2, recante le "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" all'art. 16 ha previsto che: *"Ogni studente, al termine di ciascuna prova di esame, deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche fornite dalla commissione e apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva dello studente che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Lo studente sottoscrive, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, lo studente inserisce la scheda anagrafica e il modulo risposte, ciascuno nell'apposito contenitore chiuso e predisposto a tale scopo"*.

Le previsioni del decreto per la procedura di quest'anno, pertanto, hanno previsto che:

1. il codice identificativo debba essere scelto autonomamente dallo studente tra più codici messi a disposizione dalla Commissione;
2. l'apposizione del codice deve avvenire SOLO al termine di ciascuna prova;
3. lo studente deve depositare autonomamente, senza l'ausilio dei commissari, scheda anagrafica che non doveva essere precompilata e modulo risposta in dei contenitori presigillati.

È bene immediatamente precisare che tale previsione della *lex specialis* è stata totalmente disattesa in favore di tutt'altra procedura.

Ed infatti, nelle linee guida alla prova predisposte dal Cineca e distribuite i giorni d'esame a studenti e

commissari, la procedura prevista dal D.M. n. 418/25 è stata completamente stravolta – senza alcun tipo di base normativa e/o regolamentare – in favore di un nuovo e illegittimo procedimento che ha violato palesemente il principio dell’anonimato delle prove.

Esso ha previsto che *“una volta preso possesso del proprio posto in aula, i commissari e/o altri addetti procedessero al riconoscimento dell’identità dello/a studente e consegna di:*

- *anagrafica precompilata,*
- *foglio con 4 codici etichette di associazione adesive,*
- *i talloncini corrispondenti agli esami da sostenere (uno, due o tre),*
- *le istruzioni per la corretta compilazione del modulo risposte”.*

Successivamente, sempre le linee guida hanno disposto, in violazione del DM citato, che *“lo/la studente firma l’anagrafica precompilata, vi appone UNA delle quattro etichette adesive di associazione e il personale dell’aula passa a ritirare le anagrafiche”.*

Anche la delicata fase della consegna dei moduli risposta è stata modificata dalle linee guida: *“Lo/la studente rimane al proprio posto. Lo/la studente appone una delle etichette di associazione rimanenti sul proprio modulo risposte e reinserisce tutti gli altri fogli dell’esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia) nella busta.*

Il personale d’aula passa tra i banchi e ritira:

il modulo risposte con attaccata l’etichetta adesiva di associazione, la busta con all’interno tutti gli altri fogli rimanenti dell’esame (i fogli con le domande e i 2 fogli di brutta copia)”.

Anche i verbali d’aula confermano l’applicazione delle “linee guida” Cineca in luogo dell’originale procedura- in verità mai revocata/sostituita – del D.M. n. 418/25.

Ma vi è di più!

Dalla lettura dei verbali d’aula si evince un’ulteriore preoccupante modalità di violazione dell’anonimato.

Ed infatti, emerge chiaramente che le singole schede anagrafiche e i singoli moduli risposta consegnati dagli studenti **sono stati nella piena disponibilità dei commissari sino alla fine dell’ultima prova, non essendo mai stati imbustati e/o sigillati in delle urne.**

Si legge nei verbali che: *“alla conclusione dell’operazione di raccolta della prova, la Commissione procede al conteggio dei moduli risposta mettendoli nello stesso verso e direzione, e a inserirli nella scatola Cineca indicando il numero dei moduli in essa contenuti senza sigillarla”.*

La stessa procedura è stata utilizzata per le schede anagrafiche: *“alla conclusione della terza prova, i membri della commissione d’identificazione sigillano la scatole contenente le schede anagrafiche”.*

(cfr verbali d’aula, settore n. 16, università di Bologna del 20 novembre u.s.)

Alla luce di ciò è inconfutabile che:

- i candidati hanno ricevuto dai commissari d'aula, prima dell'inizio della prova, i codici etichetta "d'associazione" già abbinati alla scheda anagrafica precompilata con le proprie generalità;
- che le schede anagrafiche, con il codice "d'associazione" leggibile e univoco incollato dai candidati, sono state ritirate a mano, prima dell'inizio della prova, dagli assistenti d'aula senza alcun tipo di sigillatura;
- che le schede anagrafica munite di codice "d'associazione" leggibile e univoco siano state nella libera disponibilità della Commissione e del personale d'aula *"sino alla conclusione della terza prova"* (ossia dalle ore 10.45 alle ore 15.00) e che la loro conservazione e sigillatura sia avvenuta solo successivamente;
- che i moduli risposta, muniti di codice "d'associazione" leggibile e univoco, siano stati maneggiati liberamente dai commissari durante le diverse ore di svolgimento della selezione sino alla sigillatura avvenuta alla fine delle tre prove (ossia per un arco temporale che va dalle ore 11.45 alle ore 15).

Inoltre, dalla lettura dei verbali di correzione ad opera delle commissioni locali ex art 5, allegato 2, del D.M. 418/25 è chiaramente individuabile un ulteriore e insanabile violazione dell'anonimato anche nella successiva fase di correzione.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, per il corrente anno accademico 2025/2026, il principio dell'anonimato è stato violato in più fasi della procedura *de qua*.

6.1. – La prima violazione dell'anonimato si è verificata nel momento in cui a tutti i candidati è stata consegnata la scheda anagrafica in fase di identificazione, già precompilata con le generalità di ogni singolo candidato e sin da subito abbinata al codice etichetta "d'associazione", ricordiamo leggibile e quindi memorizzabile.

Per di più, la circostanza che non siano stati direttamente i candidati a scegliere il proprio codice tra diversi messi a loro disposizione alla fine delle prove – così come previsto nel D.M. 418/25 – oltre a introdurre una procedura non prevista dalla *lex specialis* ha consentito alla Commissione, al personale d'aula e agli stessi addetti del Cineca di memorizzare, abbinare e trascrivere il codice "d'associazione" al nome e cognome dei candidati.

E tale condotta non solo è potuta avvenire durante la distribuzione delle schede anagrafiche (il personale distribuiva infatti scheda e codice), ma visto tale pre-abbinamento, anche in una fase addirittura precedente all'ingresso in aula dei candidati magari con la stesura di un vero e proprio elenco "candidato/codice".

La lettura e memorizzazione del codice "d'associazione" apposto sulla scheda anagrafica, ad ogni modo, poteva avvenire anche successivamente posto che le schede sono state ritirate senza alcun tipo

di precauzione (busta chiusa, pacco sigillato) prima dell'inizio delle prove e consegnate alla Commissione che ne ha avuto la piena disponibilità dalle ore 10.45 alle ore 15, ossia sino a quando sono state custodite in un pacco sigillato.

Com'è di tutta evidenza, già solo tale *modus procedendi* integra una violazione insanabile dell'anonimato della prova.

A ciò si aggiunga che anche i moduli risposta delle tre prove, contenenti lo stesso codice "d'associazione" delle schede anagrafiche, sono state ritirate in varie fasi temporali senza alcun tipo di presidio di sicurezza e che anzi, come emerge dai verbali, i commissari hanno potuto/dovuto tenere in mano le schede compilate con le risposte per effettuare dei controlli sul numero dei moduli, sulla avvenuta corretta affissione del codice "d'associazione" e addirittura sul corretto verso di conservazione delle stesse.

E queste operazioni di "controllo" sono avvenute senza la presenza di alcun candidato testimone!

Anche in questo caso, si rammenta, che i commissari hanno effettuato tali operazioni "di controllo" senza successivamente sigillare le schede in un apposito plico, cosa avvenuta infatti solo alla fine della giornata.

Alla luce di tutto ciò, emerge chiaramente che addirittura prima della fase di correzione (della quale si discuterà successivamente) la procedura illegittimamente adottata dal Mur e Cineca e non prevista dalla *Lex specialis*, ha messo nelle condizioni tutto il personale presente in aula di memorizzare e abbinare immediatamente, addirittura prima dell'inizio delle prove, generalità del candidato e codice etichetta "d'associazione".

Successivamente, vista la mancata sigillatura delle prove, tale procedura ha altresì consentito potenzialmente allo stesso personale d'aula di sostituire, modificare o manomettere le schede risposte non più anonime nell'intento di favorire o penalizzare questo e quell'altro candidato.

Da ciò, la palese violazione del principio in parola, dal momento che parte resistente ha consentito la presenza di un vero e proprio segno di riconoscimento, mediante l'apposizione di un codice identificativo "d'associazione" facilmente individuabile e memorizzabile.

D'altra parte, sul punto, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante *ex se*, "*senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli*" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso la non riconoscibilità, anche ipotetica, dell'autore degli scritti costituisce "*garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico*" (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo "*la valenza della garanzia dell'anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica*

amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647).

Donde l’illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, della procedura in esame.

6.2. – Quella appena descritta non è stata, tuttavia, l’unica violazione del principio dell’anonimato che si è verificata nella selezione in contestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art 18, allegato 2 del D.M. n. 418/2025, la successiva procedura di correzione delle tre prove di esame è stata suddivisa in due parti: “la valutazione delle prove è rimessa alla Commissione di esame di cui al punto 5 [...] La somma del punteggio conseguito nelle domande a risposta multipla e nelle domande a risposta con modalità a completamento, determinato dalla predetta Commissione, costituisce il punteggio di esame [...] Il Presidente della medesima Commissione provvede al caricamento nella piattaforma informatica del punteggio di esame e del verbale di correzione delle prove, debitamente sottoscritto.”

Il ricorso a delle Commissioni di correzione, in luogo di un classico correttore ottico, si è resa necessaria per la presenza nelle prove d’esame di domande con risposte “a completamento” che ben potevano dare spazio a più soluzioni corrette (si pensi ad esempio all’utilizzo di sinonimi) e, in secondo luogo, per la tipologia di modulistica utilizzata che prevedeva per i succitati quesiti la scrittura a mano difficilmente “leggibile” da un sistema di correzione automatizzato.

Tale necessario “intervento” dei docenti ha però senz’altro determinato la violazione del principio dell’anonimato della prova, il quale, per l’appunto, non può più essere assicurato quando in luogo di un processo di correzione automatizzato vi è una Commissione che valuta liberamente delle prove sulle quali vi è apposto un chiaro e univoco segno di riconoscimento rappresentato dal codice identificativo “d’associazione” che ogni studente ha memorizzato.

Ciò emerge chiaramente dai verbali di correzione nei quali, addirittura, si evince che: **la procedura di rilevazione delle risposte, la loro correzione e il successivo abbinamento tra scheda anagrafica e scheda risposte attraverso il codice identificativo sia avvenuta senza controlli, non collegialmente ma ad opera di singoli commissari collegati da casa in remoto in orari diversi e in giorni diversi tra di loro.**

Sia d’esempio, tra i tanti identici, il verbale di correzione della prima prova della Commissione d’esame di chimica dell’università “Federico II di Napoli: *“la Commissione, mediante accesso individuale alla piattaforma informatica dedicata (WebApp CINECA) tramite credenziali SPID e/o CIE, ha proceduto alla correzione di n. 3041 prove di esame.*

Tutte le operazioni di correzione effettuate dai singoli componenti della Commissione, inclusi i punteggi attribuiti e la relativa associazione ai codici etichetta dei candidati, sono registrate e conservate all’interno della suddetta piattaforma informatica. Tale piattaforma è accessibile al

Presidente, ai componenti della Commissione e al CINECA per la gestione tecnica. Al termine delle attività di correzione, il Presidente, previa verifica delle operazioni compiute dai Commissari, ha provveduto alla validazione delle prove direttamente all'interno della piattaforma informatica".

A ciò si aggiunga che tale procedura di correzione e abbinamento non è stata verbalizzata giornalmente con una attenta definizione delle schede corrette e la relativa associazione del punteggio ai candidati, ma si è protratta senza alcun tipo di controllo e verbalizzazione per più giorni: *"nei giorni dal 24 al 28 del mese di novembre 2025, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, si è riunita in modalità remota la Commissione di Chimica e Propedeutica biochimica per la correzione e la validazione delle prove di esame del semestre filtro dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) [...] letto firmato e sottoscritto giorno 28 novembre 2025"*.

Pertanto, riassumendo, la procedura di rilevazione delle risposte, la successiva correzione e infine l'abbinamento del punteggio alla relativa scheda anagrafica non è stata effettuata da un sistema automatizzato né collegialmente dai commissari, ma piuttosto da singoli membri di Commissione, collegati da casa, senza:

- la predisposizione di criteri di valutazione vincolanti e uniformi,
- alcun sistema di controllo che impedisse il previo abbinamento della scheda anagrafica alla prova da correggere,
- alcun sistema di controllo che impedisse l'apertura e la ricorrezione della medesima scheda risposta già processata e abbinata all'autore della prova;
- alcun sistema di controllo che controllasse la fase finale di validazione "del lavoro svolto dai singoli commissari" ad opera del presidente di Commissione;
- nessuna ulteriore fase di verifica, ad opera del Cineca e del MUR, volta a controllare la coerenza e correttezza dei voti attribuiti dalle singole Commissioni (o meglio dai singoli commissari);
- nessuna predisposizione a priori di un elenco definito e chiuso di termini da ritenere come sinonimi nella correzione delle risposte a completamento e nessuna verifica successiva sull'uniformità delle valutazioni effettuate dai commissari.

Tale procedura, che peraltro non trova alcun tipo di supporto né nella *lex specialis* né nelle linee guida distribuite dal Cineca, sta alla base non solo della violazione astratta dell'anonimato, ma anche delle conseguenziali e numerose incoerenze e difformità di valutazione di risposta da candidato a candidato che vedremo di seguito.

D'altra parte, anche la giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR ha affermato che l'utilizzo di codici identificativi, di cui si è detto al paragrafo precedente, non si sostanzierebbe, da solo, in una lesione

del principio di anonimato, dal momento che “*la correzione automatizzata mediante lettura ottica e in sede separata garantisce l'imparzialità della valutazione*” (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 settembre 2025, n. 16700).

Ne consegue che, come dimostrato poc'anzi, la correzione automatizzata delle domande mediante lettura ottica non è avvenuta, atteso che tutta la fase di verifica degli elaborati è stata quindi affidata a una Commissione d'esame, che ha analizzato fogli risposte contenenti il codice identificativo d'associazione della prova di ciascun candidato. Di conseguenza, la violazione dell'anonimato è evidente e la procedura risulta interamente illegittima. Pertanto, la mancata tutela dell'anonimato ha compromesso non solo la regolarità dell'intera procedura d'esame, rendendo necessario l'annullamento degli atti adottati, ma anche la regolarità dei punteggi attribuiti ai candidati secondo criteri di valutazione ad oggi inesistenti.

7. – Violazione del principio di trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell'allegato 2 al D.M. 418/2025. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

In aggiunta a quanto dedotto nel motivo precedente, deve altresì rilevarsi come l'intera procedura di correzione delle prove risulti illegittima, non esistendo una verbalizzazione delle operazioni di correzione delle singole schede risposta o una matrice ministeriale di risposte corrette.

Parte ricorrente, infatti, ha richiesto al Cineca ed ai singoli atenei - attraverso regolare istanza di accesso agli atti – copia dei propri elaborati corretti, copia delle relative griglie di valutazione e dei criteri di valutazione utilizzati dai commissari nella correzione delle domande a completamento.

Senonché, non sembrerebbe essere stato redatto alcun verbale da cui possano evincersi i lavori effettivamente svolti dalla Commissione nell'ambito della procedura di correzione degli elaborati.

Sarebbe stato, invece, fondamentale che la Commissione avesse evidenza tramite apposito verbale delle operazioni di svolgimento della fase di correzione e dei relativi esiti, potendo solo attraverso tali documenti i candidati risalire alla composizione del proprio punteggio oggi presente nella propria area personale su University.

In altre parole, in assenza della pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette e di un verbale di correzione delle singole schede risposta, il lavoro della Commissione viene sottratto al controllo dei candidati, violando i principi di trasparenza alle quali una selezione pubblica deve attenersi.

La totale assenza di trasparenza che ha connotato la procedura di valutazione emerge, peraltro, in modo paradigmatico ed inequivocabile da quanto risulta, ad esempio, dal verbale redatto dalla Commissione di Biologia dell'Università degli Studi di Palermo dal quale si evince che, durante le operazioni di correzione, i commissari avevano rilevato come talune risposte fornite dai candidati alle domande a completamento, pur risultando scientificamente corrette, non rientrassero nella rosa dei

sinonimi previsti nel menù a tendina predisposto dal CINECA. La Commissione, preso atto di tale evidente incongruenza tra la correttezza sostanziale delle risposte e la rigidità del sistema informatico all'uopo predisposto, aveva provveduto a formulare apposita segnalazione al CINECA, al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco dei sinonimi accettabili e garantire, così, una valutazione conforme ai principi di correttezza scientifica e parità di trattamento.

Nondimeno, come risulta espressamente dal predetto verbale, neppure a seguito dell'aggiornamento dei sinonimi operato dal CINECA la segnalazione della Commissione è stata effettivamente recepita nella fase valutativa, poiché la stessa Commissione è stata, di fatto, costretta ad attenersi rigidamente ed esclusivamente ai sinonimi predeterminati dal sistema informatico, con conseguente esclusione e mancato riconoscimento di risposte scientificamente corrette ma non formalmente ricomprese nell'elenco chiuso predisposto dal CINECA (cfr. screenshot verbale di biologia del secondo appello):

Durante le fasi di correzione, i commissari Prof.ssa Fontana, Prof.ssa Conigliaro, Prof.ssa Raimondo, Prof.ssa Pipitone hanno rilevato che alcune risposte fornite dai candidati, non previste dal menù a tendina, potevano essere considerate "corrette". In questi casi, in accordo con l'intera Commissione, sono state aperte le relative segnalazioni, entro la mattina del giorno martedì 16 dicembre, tramite l'apposito link interno della piattaforma WebApp.

Dopo l'aggiornamento in seno alla piattaforma dei sinonimi accettabili, la Commissione, per la valutazione delle risposte corrette, nonostante il permanere di specifiche perplessità, decide di attenersi strettamente a quanto indicato dal CINECA nei menù a tendina.

Tale circostanza riveste eccezionale gravità sotto il profilo della legittimità amministrativa, poiché dimostra che la Commissione esaminatrice, pur avendo rilevato l'esistenza di risposte corrette non contemplate dal sistema informatico e pur avendo formalmente segnalato tale criticità, non ha potuto esercitare alcuna effettiva autonomia valutativa, risultando vincolata in modo meccanico ed acritico alle determinazioni di un sistema informatico centralizzato, sottratto ad ogni forma di controllo, trasparenza e sindacabilità.

Il punteggio attribuito dai commissari è pertanto aleatorio, privo di controllo e potenzialmente frutto, oltre che di valutazioni errate, anche di manomissioni rese possibili dalla violazione dell'anonimato della prova.

D'altra parte, che la fase di correzione delle prove sia avvenuta in assenza di qualsivoglia verbalizzazione è confermato dal verbale di correzione della Commissione d'esame uguali per tutte le Università, dal quale si evince soltanto che la fase di correzione si è protratta per più giorni, non essendovi il benché minimo riferimento alle prove dei candidati e ai punteggi alle stesse attribuiti.

Com'è noto, del resto, la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo

costituisce un atto necessario a presidio della trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto reca la **descrizione degli accadimenti constatati e consente la verifica della regolarità delle operazioni svolte**. L'importanza di tale attività certificativa è rimarcata dal **regime di fidejacentia** che presidia la valenza dimostrativa dell'atto in questione (ex multis, Cons. St., sez. V, 24 ottobre 2019, n. 7270). Di qui, l'illegittimità della selezione per cui è causa sotto tale profilo.

8. – Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima anche per un ulteriore motivo: all'art. 8 infatti si esclude dall'applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 **vi è la coesistenza di tre differenti modelli di accesso: (i)** il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; **(ii)** il tradizionale test di ingresso per le università non statali; **(iii)** il test IMAT per i corsi in lingua inglese.

Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso.**

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al "potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici" e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa delle Università non statali legalmente riconosciute**, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.

Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto 2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) **ben 4.004 posti provengono dalle Università private**. Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all'offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.

Posto allora che l'offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti **sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.**

Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l'Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell'Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d'altra parte, l'illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che *“l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste dalla normativa vigente, discende da una **ragione pratica**, ovvero dal fatto che **talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso**”*.

Di analogo tenore è l'argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l'esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di *“preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico”*.

Ora, tali considerazioni di carattere “pratico” non possono certamente giustificare né l'adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopraesposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* è comprovato dalle considerazioni che precedono.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2025/2026 avranno inizio nel mese di marzo.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non potrebbe frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami previsti per il recupero dei CFU, unitamente a quelli curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio sarebbe poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Per il primo anno di corso, infatti, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

In aggiunta a ciò, si consideri che, durante il periodo in cui sono state impartite le lezioni del semestre filtro, l'Ateneo resistente ha dimostrato nei fatti di essere in grado di accogliere molti studenti in più rispetto all'offerta formativa dallo stesso dichiarata in fase di quantificazione dei posti da bandire, sicché l'immatricolazione di parte ricorrente non causerebbe né all'Amministrazione né agli altri studenti il minimo pregiudizio.

Donde la richiesta ammissione in sovrannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente il 5 febbraio 2026 ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha richiesto i seguenti documenti:

1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025 presso l'Università di riferimento;
2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice con riguardo alle prove della parte istante;

3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;

4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale;

5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.

6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.

Con successiva istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha anche chiesto le generalità dei controinteressati.

Le istanze, tuttavia, sono rimaste attualmente prive di riscontro, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare le istanze e di fornire i documenti utili in esame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare**, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;

– **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami ed ordini a parte resistente di fornire le generalità dei controinteressati, nonché l'esibizione dei documenti richiesti e rispettivamente formulati con regolare istanza di accesso agli atti.

– **in via istruttoria**: disporre una consulenza tecnica ex art. 67 e/o una verifica ex art. 66 c.p.a. sulla domanda n. 1 della prova di Biologia del primo appello testè contestate con il primo motivo di ricorso, per verificarne l'ambiguità/erroneità;

- **in via cautelare**: accogliere l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e ordinare al Ministero dell'Università e della Ricerca di rettificare il punteggio di parte ricorrente nei termini sopra rappresentati e di correggere la sua posizione in graduatoria, disponendo conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Trieste indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

– **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, ordinando al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Trieste indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui risultano posti disponibili;

– **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

(i) in via principale, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Trieste indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui risultano posti disponibili;

(ii) in via subordinata, disponga l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad €. 650,00.

Roma, 12 marzo 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata